Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 26 gennaio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **950**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale della parrocchia del Purgatorio in S. Croce al Mercato nel comune di Ercolano . . Pag. 618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **951**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco di Sales, in Milano Pag. 619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **952**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Madre della Chiesa, in Massa Carrara . . . . Pag. 619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **953**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bernardo di Chiaravalle, in Gravina di Catania. Pag. 619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **954**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio da Padova, in Rio Saliceto, e del SS.mo Salvatore, in Correggio . . . . Pag 619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1973.

Nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1973-74. Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1970 relativo alla iscrizione di trentadue varietà di barbabietole da zucchero nei registri delle varietà . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . Pag. 620

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Autorizzazione alla stazione sperimentale dei combustibili di S. Donato Milanese ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico . . . . Pag. 620

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Autorizzazione alla società « Arthur Andersen - S.r.l. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 620

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Costituzione di una scorta regolatrice del mercato dell'olio d'oliva di produzione 1973-74 . . . . Pag. 621

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza . . . . Pag. 622

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74 . . . Pag. 622

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Modificazioni ad alcune vigenti norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio di sciovie in servizio pubblico. Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza . . . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.F.A. di San Giovanni a Teduccio Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento . . Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Disposizioni per i canoni di affitto di fondi rustici gravemente sperequati Pag. 626

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 627

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena . . . Pag. 627

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari . . . . Pag. 627

Vacanza della cattedra di economia agraria comparata, convenzionata, presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova. Pag. 627

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma . . . . . . Pag. 627

Vacanza delle cattedre di clinica otorinolaringoiatrica, istituzioni di patologia generale, semeiotica chirurgica, anatomia chirurgica e corso di operazioni, neurochirurgia, psichiatria e di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli . . . . . . Pag. 627

Vacanza delle cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato, organizzazione internazionale, etnologia e di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli. Pag. 627

Vacanza della cattedra di islamistica presso la scuola di studi islamici dell'Istituto universitario orientale di Napoli. Pag. 627

Vacanza di un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica dermosifilopatica) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano . . Pag. 628

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno. Pag. 628

Esito di ricorsi . . . . Pag. 628

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Importi differenziali valevoli dal 1° luglio 1973 per i semi di colza e ravizzone trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese . . . . Pag. 628

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di consumo « S. Dalmazio », con sede in Cogliate, in liquidazione coatta amministrativa . . . . Pag. 628

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 10 maggio 1971 al 13 maggio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n 887/71, n. 891/71, n. 914/71 e n. 953/71 . . . . Pag. 629

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 637

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle. Pag. 637

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . Pag. 637

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:

Concorso a posti di segretario comunale e provinciale delle classi 1ª/A e 1ª/B . . . . Pag. 638

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pistoia . . . . Pag. 638

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Massa. Pag. 639

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel consorzio veterinario di Lonate Pozzolo ed Uniti . . . . . Pag. 639

Regione Piemonte: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo. Pag. 640

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 26 GENNAIO 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto della deduzione fuori tariffa del nuovo catasto terreni della provincia di Pistoia.

(11198)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **950.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale della parrocchia del Purgatorio in S. Croce al Mercato nel comune di Ercolano.

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 11 dicembre 1972, integrato con dichiarazione dell'8 gennaio 1973, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia del Purgatorio in S. Croce al Mercato, in Napoli, nelle limitrofe parrocchie di S. Maria La Scala, S. Egidio in S. Giovanni a Mare e del Carmine Maggiore, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con lo stesso titolo, nel rione « Belvedere » del comune di Ercolano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **951.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco di Sales, in Milano.

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco di Sales, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **952.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Madre della Chiesa, in Massa Carrara.

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania in data 26 novembre 1972, integrato con due dichiarazioni del 30 novembre 1972 e 26 febbraio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Madre della Chiesa, in località Partaccia di Marina di Massa di Massa Carrara.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **953.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bernardo di Chiaravalle, in Gravina di Catania.

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania in data 20 agosto 1971, integrato con due dichiarazioni del 4 agosto 1972, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardo di Chiaravalle, in frazione Carrubbella del comune di Gravina di Catania (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **954.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio da Padova, in Rio Saliceto, e del SS.mo Salvatore, in Correggio.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 1° novembre 1972, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Antonio da Padova, in frazione Ca' dei Frati del comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia), e del SS.mo Salvatore, in frazione Mandrio del comune di Correggio (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1973.

Nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1973-74.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1973-74;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1973-74, i signori:

Toschi prof. dott. Augusto, professore di zoologia;

Giacomini prof. dott. Valerio, professore di botanica;

Lippi Boncambi prof. dott. Cesare, professore di geologia;

Lepidi prof. dott. Aldo, professore di microbiologia agraria e tecnica, esperto;

il capo dell'ispettorato regionale delle foreste di Roma;

il prefetto della provincia di Latina;

Moccia dott. Rocco, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Piccione dott. Paolo, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Alberti ing. dott. Francesco Nicolò, rappresentante del Touring club italiano;

l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1973

LEONE

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973
Registro n. 2 Az. di Stato for. dem., foglio n. 54

(528)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1970 relativo alla iscrizione di trentadue varietà di barbabietole da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, trentadue varietà di barbabietole da zucchero;

Considerato che, tra le barbabietole da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 8) dell'articolo unico, la varietà « Aabece » la cui responsabilità della conservazione in purezza è stata erroneamente attribuita alla N.V. Hollansche Suikerbieten Selectie Maatschappji anziché alla N.V. Hollandsch Zweedsche Zaad Maatschappij di Amsterdam (Olanda);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 21 dicembre 1970;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di barbabietola da zucchero « Aabece », di cui al n. 8) dell'articolo unico del decreto ministeriale 21 dicembre 1970, è la N.V. Hollandsch Zweedsche Zaad Maatschappij - Amsterdam (Olanda).

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(500)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere la approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, qui di seguito descritte, presentati dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 2/I, relativa all'assicurazione vita intera, a premio temporaneo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga, (approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1969);

Tariffa 31/I, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1971).

Roma, addì 9 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: BOSCO

(510)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Autorizzazione alla stazione sperimentale dei combustibili di S. Donato Milanese ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui la stazione sperimentale per i combustibili di S. Donato Milanese (Milano) chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti in detta stazione;

Decreta:

Art. 1.

La stazione sperimentale per i combustibili, sita nel comune di S. Donato Milanese (Milano), è autorizzata ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 15.

Art. 2.

La predetta stazione invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando moduli conformi al modello che sarà predisposto dal Ministero stesso, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

La stazione sperimentale per i combustibili di S. Donato Milanese (Milano) segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature addette al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(512)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Autorizzazione alla società « Arthur Andersen - S.r.l. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, concernente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Arthur Andersen - S.r.l. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Arthur Andersen - S.r.l. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, numero 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(441)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Costituzione di una scorta regolatrice del mercato dell'olio d'oliva di produzione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti dall'A.I.M.A., che reca anche modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, recante nuove disposizioni circa il pagamento delle integrazioni di prezzo del grano duro e dell'olio di oliva;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'8 novembre successivo, relativo ai termini ed alle modalità di presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione 1973, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1973 concernente nuove disposizioni in merito ai termini di presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di cui sopra;

Considerato che con regolamento (CEE) n. 3414 del Consiglio dell'11 dicembre 1973 viene affidato all'organismo di intervento italiano l'incarico di costituire, in quantità non superiore a quintali 750.000, con una tolleranza in più della misura massima dell'uno per cento di tale quantità, una scorta regolatrice dell'olio d'oliva di pressione prodotto nella Comunità nella campagna 1973-74, effettuando gli acquisti dai produttori olivicoli aventi titolo all'integrazione di prezzo e corrispondendo loro, per l'olio acquistato, anche l'integrazione;

Considerato che, ai sensi del regolamento (CEE) numero 3495 della commissione del 21 dicembre 1973, con il quale sono state stabilite le modalità esecutive per l'effettuazione degli acquisti dell'olio, gli Stati membri interessati debbono prendere a riguardo determinate decisioni;

Attesa la necessità, di provvedere a tale incombenza, tenendo altresì conto della normativa comunitaria e nazionale che disciplina l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1973-74;

Decreta:

Art. 1.

I produttori olivicoli aventi titolo all'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1973-74 possono offrire in vendita all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., fino al 31 marzo 1974, per la costituzione della scorta regolatrice di cui alle premesse, l'olio di pressione ottenuto dalla molitura delle olive di loro spettanza, a condizione che l'offerta riguardi l'intero quantitativo di olio prodotto, avente un tenore di acidità non superiore a 13 gradi.

I produttori offerenti possono chiedere all'A.I.M.A. di trattenere dall'intero quantitativo di olio offerto quello occorrente per l'autoconsumo familiare, fino ad un massimo di due quintali.

L'offerta deve formare oggetto di domanda, diretta all'A.I.M.A. e da presentare in duplice copia all'ispettorato dell'alimentazione della provincia nella quale sono state presentate la denuncia di coltivazione e la domanda di integrazione, recante l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo dell'offerente, della quantità di olio di pressione che si intende cedere, del luogo di immagazzinamento del prodotto al momento dell'offerta, del centro di raccolta tra quelli indicati nel successivo art. 6 presso il quale si vuole effettuare la consegna del prodotto, nonchè del quantitativo eventualmente da trattenere per l'autoconsumo.

Art. 2.

L'ispettorato provinciale dell'alimentazione trasmette all'A.I.M.A., entro 10 giorni dal ricevimento, una copia originale della domanda di cui all'art. 1, corredandola di copia della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione presentate dall'offerente, dopo averne verificato la tempestiva presentazione rispetto ai termini stabiliti e la completezza degli elementi in essa richiesti, nonchè la concordanza fra la quantità di olio indicata nell'offerta di vendita e la quantità di olio risultante dai registri di lavorazione degli oleifici.

Art. 3.

Il prezzo di acquisto dell'olio per la costituzione della scorta regolatrice è quello indicativo di mercato fissato dal regolamento n. 3206/73 del Consiglio del 27 novembre 1973, per la qualità standard semi-fino 3 gradi di acidità, in vigore nel giorno in cui il prodotto è consegnato al centro di raccolta. Esso è adattato in funzione delle maggiorazioni o riduzioni previste dalle norme comunitarie per i tipi di olio diversi da quello standard.

Art. 4.

Per l'olio consegnato ai centri di raccolta, l'A.I.M.A. corrisponde al produttore, entro il termine di 15 giorni dalla presa in carico del prodotto, insieme con il prezzo di acquisto, l'ammontare dell'integrazione di prezzo. Questa, nella misura stabilita dalle norme comunitarie, deve comprendere anche le quantità di olio trattenuto per l'autoconsumo familiare del produttore, nonchè la quota, stabilita a forfait, per l'olio di sansa.

Art. 5.

Per la quantità di olio acquistata dall'A.I.M.A. ai sensi del presente decreto l'atto di determinazione delle quantità di olio ammesse all'integrazione di prezzo e quello di liquidazione dell'importo sono adottati dall'A.I.M.A. medesima.

Art. 6.

I centri di raccolta, che il produttore può indicare nella domanda d'offerta per la consegna del prodotto, sono i seguenti:

Imperia	Lecce
Firenze	Cosenza
Frosinone	Catanzaro
Salerno	Reggio Calabria
Chieti	Agrigento
Foggia	Trapani
Bari	Messina
Taranto	Palermo
Brindisi	Sassari
Savona	Latina
Chiavari	Caserta
La Spezia	Benevento
Rivoli Veronese	Napoli
Rodengo-Saiano	Montecorvino Rovella
Ravenna	Avellino
Forlì	Pratola Peligna
Pesaro	Mosciano Sant'Angelo
Cerreto d'Esi	Pescara
Macerata	Campobasso
Ascoli Piceno	Manduria
Massa Carrara	Pisticci
Lucca	Rionero
Pistoia	Rossano Calabro
Livorno	Gioia Tauro
Pisa	Sant'Agata Militello
Arezzo	Catania
Siena	Caltanissetta
Grosseto	Enna
Spoleto	Ragusa
Viterbo	Siracusa
Terni	Caltabellotta
Rieti	Cagliari
Roma	Nuoro

Art. 7.

Il quantitativo complessivo di olio che l'A.I.M.A. può acquistare per la costituzione della scorta è di quintali 750.000, con una tolleranza dell'1 per cento.

Le offerte, il cui accoglimento comportasse il superamento di tale limite, non possono essere accolte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(535)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, con effetto dal 3 gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1972, 31 gennaio 1973, 12 maggio 1973, 31 luglio 1973 e 8 ottobre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(505)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, il cui art. 16, primo comma, stabilisce che le disposizioni per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva delle campagne 1970-71 e successive, contenute e richiamate in detto provvedimento, si applicano con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia dell'integrazione ed in quanto compatibili con tali regolamenti;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1973, con il quale si stabilisce che, per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1973-74 e per la compilazione, nella campagna stessa, dei registri di lavorazione e dei registri di carico e di scarico degli stabilimenti di molitura e di quelli di raffinazione dell'olio lampante e greggio di sansa, si osservano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1972, quali risultano dalle modifiche e dalle integrazioni che vi ha apportate;

Visti i propri decreti 4 e 22 dicembre 1973, relativi a proroghe dei termini di presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di cui sopra;

Visto il regolamento (CEE) n. 3209/73 del Consiglio del 27 novembre 1973, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1973-74;

Visto il regolamento (CEE) n. 3423/73 della commissione del 18 dicembre 1973, relativo alle modalità riguardanti la predetta integrazione;

Considerata l'opportunità di integrare il predetto decreto 31 ottobre 1973, modificato con i successivi decreti 4 e 22 dicembre 1973, per comprendervi le disposizioni innovatrici introdotte dalla citata regolamentazione comunitaria in ordine all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1973-74;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e quelle da esso richiamate, nonché le disposizioni del decreto ministeriale 2 dicembre 1972 si applicano, per la campagna 1973-74, con le modifiche e le integrazioni introdotte con i decreti ministeriali 31 ottobre, 4 e 22 dicembre 1973 e con le modifiche e le integrazioni contenute nel presente decreto, adottato in conformità delle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3423/73 del 18 dicembre 1973, denominato nei successivi articoli soltanto « regolamento ».

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di produzione 1973-74, la quantità ammissibile al beneficio è determinata, con riferimento all'art. 13 del « regolamento », nella misura del 9 % della quantità di olio di pressione ottenuta dalla stessa partita di olive.

Art. 3.

In base alla prescrizione di cui all'art. 2 del « regolamento », la domanda di integrazione di prezzo per l'olio di pressione venduto deve essere accompagnata da una copia della fattura I.V.A. emessa o dell'autofattura ricevuta o, nei casi in cui non ricorre l'obbligo della fatturazione, da una dichiarazione con la quale il produttore deve indicare la quantità di olio venduta, il cognome, nome e residenza dell'acquirente. Per l'olio non venduto, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione indicante il luogo dove il prodotto è immagazzinato.

L'obbligo di produrre copia della fattura o dell'autofattura I.V.A. delle olive vendute o, in mancanza, della dichiarazione attestante la quantità ceduta, il cognome, nome e residenza dell'acquirente, ricorre anche nei casi di domande d'integrazione relative alle olive vendute.

Non può essere riconosciuta l'integrazione di prezzo per le domande non corredate dalla documentazione di cui ai precedenti commi.

Per le domande d'integrazione già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, tale documentazione deve essere prodotta all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione entro trenta giorni dalla predetta data.

Art. 4.

Sono confermati, per la campagna 1973-74, la costituzione ed i compiti della commissione centrale olio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 dicembre 1972.

Le determinazioni finali, in merito alle rese indicative in olive ed in olio, stabilite dalle commissioni provinciali in ottemperanza al disposto dell'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, sono adottate, per dare applicazione alla norma contenuta nell'art. 6 del « regolamento », dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione centrale di cui al precedente comma.

Art. 5.

La maggiorazione delle rese indicative in olive per gli uliveti a coltura irrigua, ammessa dall'art. 7, paragrafo secondo, del « regolamento », non può superare la misura del 25 per cento.

Art. 6.

Le determinazioni finali sulle rese indicative devono essere adottate non prima del 31 maggio 1974 e, a termine del disposto dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, non oltre il 15 giugno 1974.

E' ripristinato, ai sensi di quanto dispone l'art. 7 del « regolamento », l'obbligo di pubblicare le rese. La pubblicazione, mediante affissione agli albi pretori comunali, deve essere effettuata entro il 30 giugno 1974.

Art. 7.

I produttori olivicoli che, avendo ottenuto una produzione di olive e di olio superiore a quella risultante dall'applicazione delle rese indicative, intendono far ricorso alla disposizione di cui all'art. 11 del « regolamento », debbono inoltrare la relativa istanza, in carta libera, al competente ispettorato provinciale dell'alimentazione, completa della documentazione richiesta dalla stessa norma comunitaria, entro il quindicesimo giorno da quello indicato nel documento di affissione delle rese nell'albo comunale.

Sulla quantità di olio ammissibile all'integrazione deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 8.

Per la determinazione, nei limiti massimi consentiti dall'art. 11, paragrafo secondo comma secondo, del « regolamento », della quantità di olio ammissibile all'integrazione nei casi di vendita delle olive deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 9.

Per dare attuazione alle disposizioni comunitarie relative ai controlli ed in particolare a quella dell'art. 10 del « regolamento », che prevede l'obbligo di sottoporre a verifiche almeno il 5 % delle denunce di coltivazione, sono istituiti in ogni provincia della Calabria, Campania, Lazio, Lucania, Puglia e Umbria e nelle province di Agrigento, Arezzo, Campobasso, Catania, Chieti, Firenze, Grosseto, Imperia, Messina, Palermo, Pescara, Pisa, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo e Trapani nuclei di accertamento delle produzioni olivicole composti, ciascuno, di

tre esperti nominati dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione e prescelti uno, se è possibile, tra i funzionari dell'ispettorato e gli altri tra i funzionari dell'ente di sviluppo, competente per territorio, designati dall'ente stesso.

I componenti dei nuclei provinciali, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono autorizzati a visitare aziende olivicole di produttori che hanno presentato la denuncia di coltivazione per accertare la rispondenza dei dati denunciati alla effettiva consistenza colturale e produttiva riscontrata, nonché a visitare stabilimenti di molitura delle olive per verificare la concordanza tra i dati rilevati e quelli oggetto della domanda di integrazione.

Le spese di funzionamento dei nuclei provinciali di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nei limiti stabiliti per ciascuna provincia dalla stessa Azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

(534) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Modificazioni ad alcune vigenti norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio di sciovie in servizio pubblico.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, che stabilisce le norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri analoghi sistemi di trasporto in servizio pubblico;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1946, n. 1184, che ha approvato le norme tecniche per l'impianto e l'esercizio dei suindicati sistemi di trasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C.;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1969, n. 3135, che ha approvato le norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici;

Ritenuta la necessità di aggiornare talune norme del suindicato decreto ministeriale 27 agosto 1969, n. 3135;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17 gennaio 1926;

Decreta:

L'art. 31 delle norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico, approvate con decreto ministeriale 27 agosto 1969, n. 3135, salvo il testo del comma 31.1 e quello del comma 31.2 fino alla lettera *c*), è per il resto modificato e integrato come segue:

d) prove e verifiche stagionali: ove non siano state apportate modifiche all'impianto, prima della ripresa del servizio, devono essere effettuate in maniera particolarmente approfondita dal capo dell'esercizio e con l'intervento dell'ingegnere o tecnico assistente le prove e verifiche di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

I risultati delle visite verranno verbalizzati in conformità al modello di cui all'allegato *C* da redigere in duplice esemplare, uno dei quali sarà inviato alla Società esercente e l'altro all'ufficio M.C.T.C. competente per territorio;

e) prove e verifiche straordinarie: ove siano state eseguite opere di modifica all'impianto, le prove e verifiche prima della ripresa del servizio, di cui al precedente punto *d*), devono essere effettuate alla presenza di un funzionario tecnico dell'ufficio M.C.T.C. competente per territorio.

31.3. I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su apposito libro compilato secondo un modello approvato dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

31.4. Il pubblico esercizio dell'impianto rimane in ogni caso subordinato all'esito favorevole delle visite periodiche fissate nelle presenti norme tecniche di sicurezza, quale risulta dalle apposite registrazioni.

31.5. L'ufficio M.C.T.C. competente per territorio ha facoltà di disporre ispezioni saltuarie al fine di accertare che la conduzione dell'impianto garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari ai fini della sicurezza; esso inoltre ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti.

Roma, addì 15 gennaio 1974

(538) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, con effetto dal 3 gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1972, 31 gennaio 1973, 12 maggio 1973, 31 luglio 1973, 8 ottobre 1973 e 15 gennaio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(506)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata), con effetto dal 15 aprile 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(503)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.F.A. di San Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.L.F.A. di San Giovanni a Teduccio (Napoli), con effetto dal 31 gennaio 1972;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 maggio 1972;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a S.A.L.F.A. di San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(502)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, con effetto dal 5 giugno 1972;
Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972; 2 aprile 1973 e 8 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 9 giugno 1972;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(504)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e San Giorgio della Richinvelda (provincia di Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 7 luglio 1973, concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento (provincia di Pordenone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori che al termine del secondo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 agosto 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività da aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 maggio 1973, e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 7 luglio 1973, è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(501)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Disposizioni per i canoni di affitto di fondi rustici gravemente sperequati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Considerato che la su citata disposizione prevede che, nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato, la commissione tecnica centrale, su motivata relazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni per la sollecita revisione d'ufficio dei dati catastali, adottando, fino all'espletamento delle relative procedure, coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli di cui ai commi precedenti;

Ritenuta l'opportunità, in applicazione dell'ordine del giorno approvato dalla Camera il 29 novembre 1973, di determinare criteri per la valutazione delle anzidette situazioni di sperequazione;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni tecniche provinciali che, nello svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge, accertano situazioni di grave sperequazione dei canoni, devono prontamente riferire, con dettagliata e motivata relazione, alla commissione tecnica centrale.

Promuovono, altresì, gli occorrenti accertamenti quando la richiesta degli interessati presenti obiettivi elementi di validità.

Art. 2.

La commissione tecnica centrale deve emanare le disposizioni di propria competenza entro un mese dalla data di ricezione delle relazioni delle commissioni tecniche provinciali.

Art. 3.

La grave sperequazione dei canoni, riferiti a determinate aziende, deve essere valutata in rapporto al livello medio dei canoni risultanti dall'applicazione delle tabelle, nell'ambito del territorio della provincia, per situazioni produttive similari.

Quando si tratti di aziende aventi particolari condizioni produttive, il giudizio di sperequazione può essere espresso con riferimento altresì a zone agrarie, aventi caratteristiche omogenee.

Art. 4.

La grave sperequazione va valutata tenendo presenti gli ordinamenti produttivi, le condizioni strutturali delle aziende, la consistenza ed efficienza dei fabbricati, la validità delle attrezzature e quindi le condizioni di redditività delle aziende medesime.

Art. 5.

In ogni caso l'entità dei canoni non deve risultare inferiore al cinquantotto per cento di quelli derivanti dall'applicazione della legge 12 giugno 1962, n. 567, nell'annata agraria anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1974:

Divita Giuseppe, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Rieti.

Raccuglia Giuseppe, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Bellotti Cesare, notaio residente nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Majone Bruno, notaio residente nel comune di Colico, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Milano.

Iannello Pasquale, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano.

Ferrara Leonardo, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano.

(544)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(701)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(702)

Vacanza della cattedra di economia agraria comparata, convenzionata, presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di economia agraria comparata, convenzionata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(703)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(704)

Vacanza delle cattedre di clinica otorinolaringoiatrica, istituzioni di patologia generale, semeiotica chirurgica, anatomia chirurgica e corso di operazioni, neurochirurgia, psichiatria e di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica otorinolaringoiatrica;
2) istituzioni di patologia generale;
3) semeiotica chirurgica;
4) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
5) neurochirurgia;
6) psichiatria;
7) tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(756)

Vacanza delle cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato, organizzazione internazionale, etnologia e di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto costituzionale italiano e comparato;
2) organizzazione internazionale;
3) etnologia;
4) storia delle dottrine politiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(757)

Vacanza della cattedra di islamistica presso la scuola di studi islamici dell'Istituto universitario orientale di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la scuola di studi islamici dell'Istituto universitario orientale di Napoli, è vacante la cattedra di islamistica, alla cui copertura la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(758)

Vacanza di un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica dermosifilopatica) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica dermosifilopatica), cui la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(755)

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno, è vacante la cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(759)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 378, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 aprile 1969 dal prof. Santoro Giovanni, avverso la decisione emessa l'11 settembre 1968 dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sul ricorso gerarchico prodotto dal medesimo, per la mancata valutazione del servizio prestato in qualità di docente di disegno tecnico, nelle scuole di avviamento professionale di tipo industriale.

(545)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 373, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 novembre 1969 dal prof. Bulian Domenico, avverso la decisione n. 14142 del provveditore agli studi di Pordenone concernente il rigetto del ricorso gerarchico, prodotto dal medesimo, per il suo licenziamento dalla scuola media di Spilimbergo.

(546)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 380, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 settembre 1968 dal prof. Valbonesi Alfio Giorgio, avverso la decisione del provveditore agli studi di Forlì per aver rigettato il ricorso gerarchico, presentato dallo stesso, contro la qualifica di buono attribuitagli dal preside della scuola media « M. Valgimigli » di S. Pietro in Bagno.

(549)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n 317, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 aprile 1970 dal prof. Passagnoli Mario, avverso la deliberazione adottata l'11 novembre 1969, dalla commissione ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Trieste in ordine alla reiezione del ricorso gerarchico proposto dal nominato l'anno scolastico 1969-70, presso la scuola media « M. Codermatz ».

(548)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi differenziali valevoli dal 1° luglio 1973 per i semi di colza e ravizzone trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese.

Origine	Ammontare da concedere (per 100 kg.) Lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) Lire
Raccolti in Germania	847	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	28	—
Raccolti in Francia	—	—
Raccolti in Danimarca	—	—
Raccolti in Irlanda	—	—
Raccolti in Italia	—	—
Valevoli dal 5 luglio 1973:		
Raccolti in Germania	898 (*)	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	—	—
Raccolti in Francia	—	—
Raccolti in Danimarca	—	—
Raccolti in Irlanda	—	—
Raccolti in Italia	—	—
Valevoli dal 9 luglio 1973:		
Raccolti in Germania	898	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	—	—
Raccolti in Francia	—	—
Raccolti in Danimarca	—	—
Raccolti in Irlanda	—	
Raccolti in Italia	—	—
Valevoli dal 16 luglio 1973:		
Raccolti in Germania	923	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	—	—
Raccolti in Francia	—	—
Raccolti in Danimarca	—	—
Raccolti in Irlanda	—	—
Raccolti in Italia	—	—
Valevoli dal 23 luglio 1973:		
Raccolti in Germania	—	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	—	—
Raccolti in Francia	—	—
Raccolti in Danimarca	—	—
Raccolti in Irlanda	—	—
Raccolti in Italia	—	—

(*) *N.B.* — Tale ammontare su richiesta dell'interessato è applicabile a decorrere dal 29 giugno 1973.

(523)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di consumo « S. Dalmazio », con sede in Cogliate, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 ottobre 1973 l'avv. Franco De Bonis è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di consumo « S. Dalmazio » con sede in Cogliate (Milano), in sostituzione del rag. Mario Marche, deceduto.

(482)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 maggio 1971 al 13 maggio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 887/71, n. 891/71, n. 914/71 e n. 953/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80
	(b) altri	0100 16	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60
	(b) altri	0100 26	0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri per le esportazioni verso:	0100 31	
	- la zona A (9)		1,60
	- le altre destinazioni		2,80
	(b) altri	0100 36	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 11	0
	(2) non nominati	0200 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 21	0
	(2) non nominati	0200 26	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	16,00
	(2) non nominati	0300 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 21	0
	(2) non nominati	0300 26	0
	III. superiore a 45%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0400 10	0
	(b) non nominati	0400 20	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0610 10	0
	(bb) altri	0610 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 11	0
	(22) altri	0710 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 21	
	per le esportazioni verso:		
	- il Cile		28,10
	- le altre destinazioni . .		23,10
	(22) altri	0710 26	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 31	28,20
	(22) altri	0710 36	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 41	35,00
	(22) altri	0710 46	30,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0810 10	35,00
	(bb) altri	0810 20	31,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 11	35,00
	(22) altri	0910 16	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 21	35,00
	(22) altri	0910 26	31,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	0
	(bb) altri	1010 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1110 10	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1110 40	30,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	31,70

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (segue)	4 superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	1310 20	31,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% .	1410 20	8,80
	2. altri . . .	1510 00	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	3,20
	(22) non nominati	1610 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	8,80
	(22) non nominati	1610 26	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	10,40
	(22) non nominati	1610 33	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 35	0
	(22) non nominati	1610 37	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	16,00
	(22) non nominati	1610 47	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 51	0
	(22) non nominati	1610 56	0
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1710 10	0
	(bb) non nominati	1710 20	0
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2210 10	0 (2) per kg
	(22) altri	2210 20	0 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (segue)	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 11	0 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 16	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 21	0,2310 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 26	0,1810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 31	0,2820 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 36	0,2320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 41	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 46	0,3000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 11	0,3500 (1) per kg
	(bbb) altri	2410 16	0,3000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 21	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2410 26	0,3000 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale a 17%	2610 20	0,1810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,2320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,3000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,3000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,3000 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,40 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	8,80 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 21	2,40 (3)
	(bbb) non nominati	2910 26	0 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	2910 32	8,80 (3)
	(bbb) non nominati	2910 37	0 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 41	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 46	0 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 51	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 56	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 61	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 66	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3010 10	0 (2) per kg
	(bb) non nominati	3010 20	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	0
	(II) uguale o superiore a 82%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3100 23	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (9)		60,00 (8)
	- le altre destinazioni		35,00
	(b) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	3100 25	35,00
	(c) altri	3100 28	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (9)		0
	- le altre destinazioni		0
	B. altri, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% e inferiore o uguale a 85%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3200 12	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (9)		60,00 (8)
	- le altre destinazioni		35,00
	(b) altri	3200 16	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (9)		0
	- le altre destinazioni		0
	(II) superiore a 85%	3200 21	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II altri .	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9) . . .		36,00
	- la zona F (9)		38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		0
	- le altre destinazioni . .		40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% .	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9) . . .		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20% . . .	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni . .		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% . . .	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20% (9)	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni .		23,00
	(33) uguale o superiore a 40% .	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% . .	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni .		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% . .	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni .		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46% . .	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni . .		33,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		39,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		39,00
	E altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		40,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		20,00
	- le altre destinazioni		44,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		20,00
	- le altre destinazioni		44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (segue)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona E (9)		40,36
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		36,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		30,40
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona E (9)		40,36
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		36,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	32,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg. di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Solo se destinato ad essere immesso in consumo nei Paesi della zona *E*.

(9) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	673 —	673 —	675,50	673 —	674 —	672,90	672 —	673 —	673 —	673 —
Dollaro canadese .	678,35	678,35	679,25	678,35	678,50	678,30	677,50	678,35	678,35	678,35
Franco svizzero .	198,65	198,65	199,10	198,65	198,50	199,20	198,44	198,65	198,65	198,65
Corona danese	99,58	99,58	99,50	99,58	99,50	99,50	99,43	99,58	99,58	99,58
Corona norvegese	111,05	111,05	111 —	111,05	111 —	110,95	110,95	111,05	111,05	111,05
Corona svedese .	138,41	138,41	138 —	138,41	137,75	138,30	138,12	138,41	138,41	138,41
Fiorino olandese	224,15	224,15	224,75	224,15	224 —	223,90	223,80	224,15	224,15	224,15
Franco belga .	15,427	15,427	15,45	15,427	15,30	15,60	15,40	15,427	15,42	15,42
Franco francese	129,04	129,04	129,80	129,04	128,75	129,10	128,81	129,04	129,04	129,04
Lira sterlina	1471,90	1471,90	1475 —	1471,90	1470 —	1461,50	1469,70	1471,90	1471,90	1471,90
Marco germanico .	236,45	236,45	236,75	236,45	235,75	236,50	235,80	236,45	236,45	236,45
Scellino austriaco .	32,14	32,14	32,20	32,14	32 —	32,30	32,02	32,14	32,14	32,14
Escudo portoghese .	24,84	24,84	24,85	24,84	24,70	24,85	24,75	24,84	24,84	24,84
Peseta spagnola	11,39	11,39	11,47	11,39	11,40	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39
Yen giapponese	2,24	2,24	2,24	2,24	2,23	2,24	2,23	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 23 gennaio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	106.900
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione) .	92,300
» 5 % (Ricostruzione)	99,075
» 5 % (Riforma fondiaria) .	98,225
» 5 % (Città di Trieste)	99,450
» 5 % (Beni esteri)	95,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,750
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,375
» 5,50 % » » 1969-84 .	93,300
» 6 % » » 1970-85 .	97,225
» 6 % » » 1971-86 .	96,725
» 6 % » » 1972-87 .	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	101,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,600
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,600
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	99,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	672,50
Dollaro canadese .	677,925
Franco svizzero	198,545
Corona danese .	99,505
Corona norvegese	111 —
Corona svedese	138,265
Fiorino olandese .	223,975
Franco belga	15,413
Franco francese	128,925
Lira sterlina .	1470,80
Marco germanico	236,125
Scellino austriaco	32,08
Escudo portoghese .	24,795
Peseta spagnola	11,39
Yen giapponese	2,235

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 Mod. Cambio Ric. 5%. — Data: 19 maggio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale di Siracusa. — Intestazione: Aglianò Salvina, nata a Niscemi il 16 febbraio 1935. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 15. — Capitale L. 575.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1974

(249)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. 241 - D.P. — Data: 26 luglio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Foggia. — Intestazione: sac. Domenico Fierro, nato il 14 dicembre 1905 a S. Agata di Puglia (Foggia). — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1974

(248)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario comunale e provinciale delle classi 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Verona della classe 1ª/*A*, Avellino, Imperia, Rovigo, Sondrio e Teramo della classe 1ª/*B*; nonché dei comuni di Roma della classe 1ª/*A*, Livorno, Modena, Teramo Torre del Greco (Napoli), Udine della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1929, n. 371, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749; recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Verona della classe 1ª/*A*, Avellino, Imperia, Rovigo, Sondrio e Teramo della classe 1ª/*B*: nonché dei comuni di Roma della classe 1ª/*A*, Livorno, Modena, Teramo, Torre del Greco (Napoli) e Udine della classe 1ª/*B*

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere;

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 28 febbraio 1974 singole domande redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate, ciascuna, dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato al comune o all'amministrazione provinciale interessati, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorre; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 18 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(602)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale in data 30 ottobre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del provvedimento di concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pistoia, *nell'ordine indicato:*

1.	Genoviva dott. Giovanni	punti 88 —	su 132
2.	Garzia dott. Ettore	» 83,90	»
3.	Fontanini dott. Francesco	» 82,90	»
4.	Chiarapini dott. Fausto	» 81,68	»
5.	De Angelis dott. Vittorio	» 78,25	»
6.	Tollis dott. Aldo	» 76,86	»
7.	Mancini dott. Rocco	» 76,63	»
8.	Mistretta dott. Francesco	» 76 —	»
9.	Majorana dott. Luciano	» 75,04	»
10.	Marino dott. Oreste	» 75 —	»
11.	Suglia dott. Nicola	» 73,77	»
12.	Piizi dott. Tommaso	» 72,77	»
13.	Antinori dott. Giovanni	» 71,38	»
14.	Salzano dott. Antonio	» 71,25	»
15.	Manzini dott. Dario	» 70,81	»
16.	Mignone dott. Pasquale	» 70,18	»
17.	Grenzi dott. Massimiliano	» 69,88	»
18.	Mele dott. Marcello	» 67,50	»
19.	Sevieri dott. Enzo	» 67,06	»
20.	Gerardi dott. Antonio	» 67 —	»
21.	Dedoni dott. Livio	» 63,50	»
22.	Ghisu dott. Elio	» 62,25	»
23.	Pace dott. Antonio	» 56,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1973

p. *Il Ministro:* RUSSO

(489)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Massa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Massa;

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Massa, nell'ordine indicato:

1.	Joli dott. Giovanni	punti 86,40	su 132
2.	Imperato dott. Ettore	» 85,58	»
3.	Varone dott. Domenico	» 85,46	»
4.	Rava dott. Beniamino	» 83,42	»
5.	Fontanini dott. Francesco	» 82,90	»
6.	Tollis dott. Aldo	» 82,40	»
7.	Romano dott. Giacomo	» 79,34	»
8.	Pulli dott. Italo Rosario	» 78,40	»
9.	Suglia dott. Nicola	» 77,77	»
10.	Piizi dott. Tommaso	» 75,93	»
11.	Compagnucci dott. Carlo Filippo	» 75,40	»
12.	Antinori dott. Giovanni	» 75,06	»
13.	Gioia dott. Giacomo	» 74,47	»
14.	Mangiaterra dott. Giuseppe	» 74,33	»
15.	Passarelli dott. Igino	» 74,22	»
16.	Lopez dott. Ugo	» 73,49	»
17.	Zerbinati dott. Guerrino	punti 72,52	su 132
18.	Mignone dott. Pasquale	» 71,34	»
19.	Bruschi dott. Vinicio	» 70,64	»
20.	Ventura dott. Arnaldo	» 69,79	»
21.	Boianelli dott. Fernando	» 69,73	»
22.	Bettarini dott. Umberto	» 69,19	»
23.	Gerardi dott. Antonio	» 68,85	»
24.	Sevieri dott. Enzo	» 68,82	»
25.	Ghisu dott. Elio	» 64,58	»
26.	Manuguerra dott. Ettore	» 63,27	»
27.	Dedoni dott. Livio	» 62,66	»
28.	Pace dott. Antonino	» 56,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1974

p. *Il Ministro:* RUSSO

(490)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel consorzio veterinario di Lonate Pozzolo ed Uniti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 597 del 10 ottobre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario del consorzio veterinario di Lonate Pozzolo ed Uniti, vacante alla data 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 12;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario in servizio presso la regione.

Componenti:

Gazzillo dott. Vincenzo, funzionario in servizio presso la prefettura di Varese;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Calcinardi prof. Carlo, veterinario in servizio presso la regione;

Ferrario dott. Gino, veterinario consorziale di Gallarate.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario in servizio presso la regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese nonchè del comune interessato.

Milano, addì 23 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(341)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo n. 2125 in data 3 giugno 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del predetto medico provinciale n. 707 in data 27 marzo 1972, con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del citato concorso;

Visto il proprio decreto n. 153 dell'8 febbraio 1973 con cui veniva sostituito il presidente della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969:

1. Malandrino Salvatore	punti	64,83
2. Dardo Giuseppe .	»	60,40
3. Gonella Vittorio .	»	57,895
4. Vigna Bruno	»	57,38
5. Merlino Antonio .	»	55,52
6. Picedi Giuseppe	»	54,91
7. Bobel Andrea	»	54,68
8. Beoletto Silvio	»	53,57
9. Malano Piergiorgio	»	52,58
10. Pastorino Gianfranco .	»	52,17
11. Grivetto Luigi	»	51,56
12. Sarnini Paolo	»	47,73
13. Bono Antonio	»	45,39
14. Peano Mario	»	45 —
15. Musso Francesco	»	43,53

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo a quello pretorio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 9 gennaio 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 10 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Considerato che il candidato Pastorino Gianfranco ha espresso delle preferenze per sedi già assegnate a candidati che lo precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969, per la sede indicata a fianco di ognuno:

1) Malandrino Salvatore: condotta comunale di Morozzo;
2) Dardo Giuseppe: condotta comunale n. 1 di Centallo;
3) Gonella Vittorio: condotta comunale di S. Michele Mondovì;
4) Vigna Bruno: condotta comunale n. 1 di Sommariva Bosco;
5) Merlino Antonio: condotta comunale di S. Vittoria d'Alba;
6) Picedi Giuseppe: condotta consorziale di Grinzane Cavour;
7) Bobel Andrea: condotta consorziale di Novello;
8) Beoletto Silvio: condotta comunale di Guarene;
9) Malano Piergiorgio: condotta comunale n. 2 di Chiusa Pesio;
10) Grivetto Luigi: condotta comunale di Pamparato;
11) Sarnini Paolo: condotta consorziale di Prazzo;
12) Bono Antonio: condotta consorziale di Sambuco.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della locale prefettura e a quello dei comuni interessati

Le amministrazioni dei comuni e dei consorzi medici interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 9 gennaio 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(413)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740250)